ADAPT

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

- 1. E' costituita ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e le Relazioni Industriali, con sede in Modena, viale Berengario, 51, presso la Facoltà di Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
- 2. L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
- 3. La durata della Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

- 1. L'Associazione si prefigge, promuovendo la partecipazione dei propri soci, di svolgere attività di studio con la finalità di approfondire in chiave internazionale e comparata tematiche inerenti al diritto del lavoro e le relazioni industriali.
- 2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione promuove ricerche su temi di specifico interesse e può promuovere dibattiti, conferenze e convegni concernenti questi. L'Associazione, inoltre, si propone di svolgere attività di consulenza a terzi inerente le tematiche e gli argomenti oggetto di ricerca e di studio, nonché di produrre materiale scientifico (saggi, ricerche, raccolte di documentazione), con lo scopo di sistematizzare e divulgare detta attività. A tale fine l'Associazione si può dotare di una propria collana di pubblicazioni.

- 3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite. Le pubblicazioni scientifiche sulla collana di cui al comma che precede saranno liquidate nella forma del compenso per diritti d'autore.
- 4. L'Associazione potrà svolgere qualunque attività affine agli scopi fissati dal presente statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare e finanziaria, utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti al presente statuto.

Art. 3 - Risorse economiche

- 1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative annuali il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo;
 - b) contributi degli aderenti e di privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) entrate patrimoniali;
 - f) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi,
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive, nonché da iniziative promozionali.
- 2. Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'Associazione, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- 4. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Art. 4 - Soci

1. I soci si dividono in:

- a) soci fondatori, che hanno partecipato alla costituzione della presente Associazione;
- b) soci ordinari.

Le diverse denominazioni dei soci non comportano obblighi o diritti differenti.

- 2. Il numero degli aderenti è illimitato; possono aderire all'Associazione tutti i cittadini senza discriminazione razziale, religiosa o politica che, in ragione della propria qualificazione scientifica o professionale, abbiano un particolare interesse per le attività dell'Associazione.
- 3. L'ingresso di nuovi soci successivo alla costituzione non comporta cambiamenti nell'atto costitutivo.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. All'atto della domanda il socio deve essere messo al corrente di eventuali regolamenti interni che accetta e si impegna a rispettare.
- 2. I nuovi soci vengono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate.
- 3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, successivamente al versamento della quota associativa da parte di questi ultimi.
- 4. La qualità di socio non è trasmissibile; si perde per recesso, esclusione o decesso.
- 5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo.
- 6. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri per:
 - a) mancato versamento della quota associativa di cui all'art. 3 per un anno;
 - b) comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione, tali peraltro da arrecare danni morali o immateriali allo stesso;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari o inadempimento di impegni operativi assunti verso l'Associazione;
 - d) perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

- 7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli la facoltà di appellarsi all'Assemblea degli associati, la quale potrà confermare o mutare la decisione del Consiglio Direttivo. La sentenza dell'Assemblea è inappellabile.
- 8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Doveri e diritti dei soci

- 1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto di alcune regole. In particolare ai soci è richiesto:
 - a) di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - b) di mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri associati e dell'Associazione stessa;
 - c) di versare con regolarità la quota associativa.
- 2. I soci hanno diritto:
 - a) di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni da questa promosse;
 - b) di partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) di accedere alle cariche associative.
- 3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà del'Associaozione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

- 1. Sono organi del'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente.
- 2. Le cariche associative sono elettive. Vengono ricoperte a titolo gratuito; ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 - L'Assemblea dei soci

- 1. L'Assemblea è composta dall'intera collettività dei soci, i quali hanno diritto a partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria. Ciascun socio, persona fisica o entità collettiva, dispone di un voto.
- 2. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- 3. L'Assemblea può altresì essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e in regola con i versamenti delle quote sociali.
- 4. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso, con indicazione del giorno e dell'ora di convocazione, affisso nei locali dell'Associazione e con lettera a ciascun socio, almeno quindici giorni prima della convocazione. Gli avvisi devono contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- 5. In assenza di convocazione o in caso di convocazione irregolare, l'Assemblea sarà validamente costituita qualora siano presenti tutti i soci.
- 6. Le riunioni dell'assemblea sono valide in unica convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
- 7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Spetta al Segretario accertare l'identità e il diritto di partecipazione all'Assemblea dei soci.
- 8. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. La stessa persona non può rappresentare più di n. 2 (due) soci oltre a se stesso.
- 8. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
 - a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
 - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra i soci stessi;
 - c) fornire al Consiglio Direttivo indicazioni in merito alle attività del Circolo.
- 10. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
- 11. Lo svolgimento dell'Assemblea e le deliberazioni devono risultare da un verbale.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo che promuove e coordina le attività dell'Associazione.

- 2. E' formato da n. 5 membri, fra cui si distinguono il Presidente e il Segretario. I membri sono nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci medesimi.
- 3. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica n. 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo opera collegialmente ed agisce secondo il principio della maggioranza.
- 4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 4. Al Consiglio Direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e la realizzazione dei programmi delle attività;
 - b) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle esclusioni dei soci;
 - c) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa dei soci;
 - d) redigere i regolamenti interni e i progetti per l'impiego del residuo di bilancio;
 - e) redigere il bilancio consuntivo e sottoporlo all'approvazione della Assemblea dei soci.
- 6. Il Consiglio Direttivo deve svolgere la propria attività in relazione a quanto stabilisce l'atto costitutivo: lo scopo dell'ente e l'interesse concreto dell'Associazione sono i principi ispiratori del comportamento del Consiglio, il quale è responsabile nei confronti dell'Associazione stessa, qualora la sua attività amministrativa procuri danni all'ente, sempre che tale danno sia conseguenza diretta di un suo inadempimento o cattivo adempimento di un dovere.
- 7. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

- 1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, e tale carica è conferita per 3 (tre) anni ed è rieleggibile; il Presidente ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci.
- 2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Assemblea di fronte ai terzi e sta in giudizio per essa. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al membro più anziano.

Art. 11 - Norma Finale

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, con la maggioranza dei quattro quinti dei soci intervenuti. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina i liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori sceglieranno l'Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

Marco Biagi Presidente ADAPT

Marco Biog.